

# Istituto di Studi Europei "ALCIDE DE GASPERI"

## Scuola post-universitaria di Studi Europei

*Carmen ANDREUCCIOLI: La disciplina delle immunità parlamentari nelle principali organizzazioni internazionali europee: U.E., Consiglio d'Europa e OSCE*

*(Prof. Giuseppe SCHIAVONE ) (a.a.2002/2003, data 21/7/2003, anno di corso 1°)*

Il caso Jannuzzi, l'approvazione dello statuto parlamentare europeo e l'aperto ed acceso dibattito in sede nazionale sul ripristino delle garanzie ex art. 68 della Costituzione, mostrano come il tema delle immunità sia oggi come non mai di grande attualità.

Più in particolare, il tema delle immunità è oggi giorno oggetto di un ampio dibattito che vede da un lato schierati coloro che, sulla base del principio di uguaglianza, ritengono inammissibile la sottrazione dei membri del Parlamento alle regole del diritto comune e coloro che, invece, dall'altro, esaltando il principio dell'autonomia delle assemblee rappresentative, ritengono l'istituto essenziale per il corretto andamento della dinamica politico-democratica.

Sul piano internazionale la tendenza sembra essere verso la riconferma dell'utilità di siffatte garanzie, soprattutto per quelle realtà, quali il P.E. che vogliono assumere sempre più un ruolo di primato nell'equilibrio istituzionale, costituendo un limite nei confronti dello strapotere degli stati.

Sulla base di tali premesse il presente studio si propone di analizzare nel modo più completo possibile le vari discipline delle immunità dei membri degli organi assembleari delle tre più importanti organizzazioni internazionali regionali-europee: il P.E, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'UEO ed infine la neo-nata Assemblea parlamentare della OSCE. Il sistema di garanzie predisposto per il P.E. di gran lunga il più vicino a quello previsto per i deputati dei parlamenti nazionali, esso ha rappresentato un po' il modello per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'UEO. Le guarentigie riconosciute ai membri delle due assemblee si sostanziano da un lato nella c.d. inviolabilità parlamentare, che comporta l'esonero da ogni responsabilità che potrebbe sorgere in seguito ad una opinione espressa o ad un voto dato; e dall'altro nella immunità parlamentare in senso stretto, cioè nell'esonero da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. Più in particolare per quanto riguarda quest'ultima guarentigia le disposizioni in materia operano una distinzione di base fra immunità garantite ai membri delle assemblee sul territorio dello stato di appartenenza per le quali si fa rinvio alla disciplina vigente nello stato di appartenenza e fra immunità assicurate sul territorio degli altri stati, le quali si sostanziano nell'esonero da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

Un discorso a parte va fatto per l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, in quanto il sistema di garanzie per essa predisposte si colloca nella tradizione delle organizzazioni internazionali classiche, riconoscendo ai suoi membri le stesse guarentigie spettanti agli agenti diplomatici.

In breve, lo scenario delle immunità nelle principali organizzazioni intergovernative europee risulta quanto mai vario e non omogeneo, ma è soprattutto in relazione al P.E, che la disciplina in vigore mostra i suoi limiti. Un'UE, infatti, che vuole rilanciarsi non può accettare che i membri dell'istituzione più rappresentativa continuino ad avere trattamenti differenziati a seconda della loro provenienza nazionale. Ci si rende ormai conto come l'unico rimedio per ovviare a tali disparità sia l'approvazione di uno Statuto dell'euro-deputato, che tuteli tutti i parlamentari in modo uniforme, a prescindere dalla loro provenienza nazionale.